

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Antonio Rocca**  
**nel procedimento n. 4/2020**

- *vista* la segnalazione trasmessa, via mail, in data 7 luglio 2020, alla Segreteria degli Organi di Giustizia da parte della signora Maura CALDERA, ove la stessa, assumendo essere “*accompagnatrice di un allievo*” durante il Concorso della Tappa regionale PROGETTO SPORT +B0\* tenutosi il 4-5 luglio 2020 presso la Nuova Società Ippica Alessandrina, evidenziava che il Concorso si fosse svolto su “*campi pressoché inagibili sia quello del campo prova che quello del campo gara, in particolare per la giornata di sabato 4 luglio 2020, poiché completamente saturi di acqua (di cui si allegano foto) rendendo pericoloso lo svolgimento del percorso e contro il benessere animale, difatti una superficie eccessivamente molle non offre il corretto sostegno alle strutture del piede e della gamba, cedendo durante l’appoggio e costituendo valida causa di possibili lesioni, a questo riguardo i cavalli, avendo scarsa presa, erano insicuri sia durante il percorso sia durante il riscaldamento*”;
- *vista* la richiesta dell’8 luglio 2020 del Giudice Sportivo Nazionale, inoltrata alla signora Caldera dalla Segreteria degli Organi di Giustizia, di formalizzare la segnalazione e di integrare il contenuto della stessa in ordine a specifici punti “*se la stessa sia o meno tesserata e nel caso specificare eventuali titoli; il nome dell’allievo che ha accompagnato nell’occasione*”;
- *considerato* che l’istante in data 9 luglio 2020 ha riferito non essere tesserata FISE;
- *tenuto conto* che ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Giustizia il procedimento disciplinare davanti al Giudice Sportivo Nazionale si avvia: a) d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara; b) su segnalazione del Procuratore Federale; c) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’Ordinamento Federale.
- il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 23, 35 e 38 del Regolamento di Giustizia

**P Q M**

dichiara l’irricevibilità dell’atto.

**MANDA**

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 16 luglio 2020

*f.to* Il Giudice Sportivo Nazionale

**Avv. Antonio Rocca**

